



CITTÀ DI SPINEA

PROVINCIA DI VENEZIA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 INFORMATIVA PER L'ACCONTO

Il recente Decreto Legge n° 54 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 21/05/2013 ha disposto la **sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili:**

- abitazione principale e pertinenze, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità;
- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali (compresi gli immobili censiti in categoria D/10 in quanto strumentali all'attività agricola)

Con la legge di Stabilità (L. 228/2012) l'intero gettito dell'imposta municipale torna a favore dei comuni, ad esclusione della quota dovuta per gli immobili di categoria D, spettante allo Stato ad aliquota base dello 0,76%. Ai Comuni è consentito di aumentare fino a 0,3% l'aliquota base di tali immobili, e il maggior gettito è interamente devoluto al Comune.

Il versamento della rata d'acconto IMU per l'anno d'imposta 2013, per gli immobili per i quali non vige la sospensione della rata d'acconto (*), dovrà essere effettuato sulla base delle **aliquote comunali** come di seguito riportato:

- Abitazione principale e pertinenze: **5,00 per mille** con detrazione di legge (per le unità catastalmente classificate nelle sole categorie A/1, A/8 e A/9);
- Abitazioni concesse in locazione a canone "concordato", con contratto registrato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998. L'aliquota è da intendersi solamente per l'abitazione e non per le eventuali pertinenze: **7,6 per mille** (con obbligo di presentazione del modello "Dichiarazione di abitazione locata" debitamente firmato. Per chi non l'ha presentato nell'anno 2012 il termine ultimo di scadenza è il 30.06.2013);
- Aree fabbricabili: **9,50 per mille**
- Altri immobili: **9,50 per mille.**
- Immobili produttivi in categoria catastale D: **9,50 per mille così ripartito: 0,76 per mille allo Stato e 0,19 per mille al Comune.**

() In caso di mancata adozione della prevista riforma dell' IMU entro la data del 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria sugli immobili attualmente sospesa, è fissato al 16 settembre 2013.*

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160
Cat. C/2-C/6-C/7	160
Cat. A/10	80
Cat. C/3-C/4-C/5	140
Cat. B	140
Cat. C/1	55
Cat. D (no D/5)	65
Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati*: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- *Aree fabbricabili*: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D. Lgs 504/92);

Ai fini del tributo si considera **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** compete una detrazione di imposta di € 200 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Pagamento: il versamento della rata d'acconto, di ammontare pari al 50% dell'imposta annua, dovrà essere effettuato **entro il 17 giugno 2013**, tramite **modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)** o in alternativa con apposito bollettino di c.c.p. reperibile presso gli sportelli postali, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è I908. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale solamente per gli immobili di categoria catastale D.**

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice IMU Comune	Codice IMU quota Stato
Abitaz. principale e pertinenze A/1-A/8-A/9	3912	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Immobili produttivi D	3930	3925

Dichiarazione IMU: Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il **01.07.2013, poiché il 30 giugno è domenica**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU, si invita a consultare il sito internet del comune www.comune.spinea.ve.it o il sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it

Per maggiori informazioni: Ufficio Tributi – Via Roma, 223/D. Tel. 041.5071143/161/121

Lunedì – Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

Sabato 1 Giugno – 8 Giugno e 15 Giugno 2013, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

E-mail: tributi@comune.spinea.ve.it Sito internet: www.comune.spinea.ve.it

Spinea, 23.05.2013

Il Funzionario Responsabile
del Tributo